

Documento sul regime fiscale

(aggiornato al 26/06/2020)

Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa del RAIFFEISEN FONDO PENSIONE APERTO con la descrizione degli aspetti fiscali relativi alla partecipazione al Fondo.

Il documento è suddiviso per i seguenti argomenti:

1. *Il regime fiscale dei **contributi***
2. *Il regime fiscale dei **rendimenti***
3. *Il regime fiscale delle **prestazioni***

Sul sito web del Fondo www.fondopensioneraiffeisen.it sono disponibili i moduli e facsimile di dichiarazione richiamati dal presente documento. Sono inoltre pubblicati il Documento sulle anticipazioni e il Documento sulle rendite in cui vengono descritte le caratteristiche di tali prestazioni.

La Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

1. Il regime fiscale dei contributi

Deducibilità dei contributi

Regola generale

I contributi versati al Fondo sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente per un importo complessivo fino a 5.164,57 euro annui.

Lavoratori dipendenti

Il contributo a carico del lavoratore dipendente e il contributo a carico del datore di lavoro, versati in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, sono già dedotti fiscalmente in busta paga e pertanto devono essere considerati nel limite deducibile di 5.164,57 euro. Il TFR non deve essere considerato nei contributi deducibili, poiché già versato al Fondo senza alcuna tassazione.

Persone fiscalmente a carico

Fermo restando il limite complessivo di 5.164,57 euro annui, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone indicate dall'art. 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi previste (fiscalmente a carico), per la parte da questi non dedotta.

Lavoratori di prima occupazione successiva al 01.01.2007

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 01.01.2007 è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 Euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle predette forme, per un importo, comunque, non superiore a 2.582,29 euro annui.

Comunicazione dei contributi non dedotti fiscalmente

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento al Fondo ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, l'aderente comunica al Fondo l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi, affinché non vengano assoggettati a tassazione al momento dell'erogazione della prestazione.

Casi particolari

Contributi versati per il reintegro delle anticipazioni

Sulle somme eccedenti il limite di 5.164,57 euro che l'aderente versa al Fondo a titolo di reintegro della propria posizione individuale interessata da una pregressa anticipazione, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. L'aderente deve fornire al Fondo apposita dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro.

Contributi da premio di risultato

I premi di risultato di cui alla Legge di stabilità 2016, così come modificata dalla Legge di bilancio 2017, che il lavoratore destina quali contributi al Fondo, per un importo massimo di 3.000 euro (4.000 euro se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati fino al 24 aprile 2017):

- non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente;
- non devono essere considerati nel limite deducibile di 5.164,57 euro e non sono soggetti a tassazione al momento dell'erogazione della prestazione.

2. Il regime fiscale dei rendimenti

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta.

I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. *white list* concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.

I redditi derivanti dagli investimenti qualificati nonché dai piani di risparmio a lungo termine (PIR) sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito. I fondi pensione possono destinare somme a tali investimenti fino al 10% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente.

Qualora in un periodo d'imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

3. Il regime fiscale delle prestazioni

Regole generali

Periodi fiscali

Per quanto riguarda le prestazioni è importante distinguere tre periodi, ciascuno con un regime fiscale che continua ad essere applicato al montante maturato in tale periodo:

- il regime fiscale applicato al montante c.d. M1 maturato fino al 31.12.2000
- il regime fiscale applicato al montante c.d. M2 maturato dal 01.01.2001 fino al 31.12.2006
- il regime fiscale applicato al montante c.d. M3 maturato dal 01.01.2007 (regime fiscale vigente)

La tassazione di una prestazione, ossia della relativa parte imponibile (si veda sotto), è quindi il risultato dei diversi regimi fiscali tempo per tempo vigenti applicati ai montanti maturati in ciascun periodo.

Le caratteristiche dei regimi fiscali possono essere così riepilogate:

Regime fiscale M1 Montante maturato fino al 2001	Regime fiscale M2 Montante maturato dal 2001 al 2007	Regime fiscale attuale M3 Montante maturato dal 2007
A seconda del motivo della richiesta la prestazione è soggetta a: • tassazione separata • tassazione ordinaria sull'87,5% dell'imponibile (la somma liquidata incrementa il reddito complessivo)	A seconda del motivo della richiesta la prestazione è soggetta a: • tassazione separata • tassazione ordinaria (la somma liquidata incrementa il reddito complessivo)	A seconda del motivo della richiesta la prestazione è soggetta a: • ritenuta a titolo d'imposta tra 15% e 9% in base a periodo di partecipazione • ritenuta a titolo d'imposta del 23%

Determinazione dell'aliquota (15% - 9%) e periodo di partecipazione nel regime fiscale vigente (M3)

La ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, prevista per le somme maturate dal 2007, viene ridotta di 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione alla previdenza complementare, con un limite massimo di riduzione di 6% (aliquota minima del 9%).

Per periodo di partecipazione sono intesi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, a prescindere dall'effettivo versamento di contributi (deliberazione COVIP del 28.06.2006). Per anno è inteso un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di adesione. Gli anni di adesione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Montante maturato e parte imponibile della prestazione

Il montante è la somma dei contributi versati e dei rendimenti maturati in un determinato periodo. Non tutto il montante è soggetto a tassazione al momento dell'erogazione della prestazione. E' fiscalmente imponibile la parte delle prestazioni al netto del rendimento (che ha già scontato l'imposta sostitutiva), nonché dei contributi non dedotti (ad esempio per superamento del plafond di contribuzione deducibile) e dei redditi esenti.

Aderenti iscritti prima del 28.04.1993 (c.d. "vecchi iscritti")

L'aderente che alla data del 28.04.1993 era iscritto ad un fondo pensione istituito alla data del 15.11.1992 (c.d. "vecchio iscritto"), ai sensi dell'art. 23, c. 7, lett. c), del d.lgs. n. 252/2005 può percepire interamente in forma di capitale i montanti maturati fino al 31.12.2006 (cc.dd. M1 e M2), mentre in relazione al montante maturato dal 2007 (c.d. M3) deve optare tra:

- applicare il regime fiscale in vigore dal 2007, con l'obbligo di convertire in rendita almeno il 50% di M3, salvo il caso in cui la rendita derivante dalla conversione del 70% di M3 sia inferiore al 50% dell'assegno sociale;
- applicare il regime fiscale vigente fino al 31.12.2006 per poter percepire M3 interamente in forma di capitale.

L'opzione deve essere resa quando una prestazione richiesta riguarda M3, ossia il montante maturato dal 2007.

Il regime fiscale delle prestazioni vigente dal 2007 (M3)

Prestazione pensionistica in forma periodica (rendita)

La prestazione pensionistica in forma periodica (rendita) è soggetta a ritenuta a titolo d'imposta con un'aliquota tra il 15% e il 9% determinata in base al periodo di partecipazione. Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla Compagnia di assicurazioni a titolo di rivalutazione della rendita viene applicata l'imposta sostitutiva del 26%. Per informazioni sulle tipologie di rendita e le relative condizioni consultare il "Documento sulle rendite".

Prestazione pensionistica in forma di capitale

La prestazione pensionistica in forma di capitale è soggetta alla ritenuta a titolo d'imposta con un'aliquota tra il 15% e il 9% determinata in base al periodo di partecipazione.

RITA - Rendita Integrativa temporanea anticipata

L'intera prestazione in forma di RITA (e non solo il montante M3 maturato dal 2007) è soggetta a ritenuta a titolo d'imposta con un'aliquota tra il 15% e il 9% determinata in base al periodo di partecipazione.

L'aderente ha facoltà di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Anticipazione

Le anticipazioni sono soggette ad una tassazione diversa a seconda della finalità della richiesta.

In caso di anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, l'anticipazione è soggetta a ritenuta a titolo d'imposta con un'aliquota tra il 15% e il 9% a seconda del periodo di partecipazione.

Nelle altre ipotesi di anticipazione, ossia per acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli e per ulteriori esigenze, la parte imponibile è soggetta a ritenuta a titolo d'imposta con un'aliquota del 23%.

Per maggiori informazioni sulle anticipazioni consultare il "Documento sulle anticipazioni".

Riscatto totale o parziale

Ai riscatti è applicata una tassazione diversa a seconda della finalità della richiesta.

Il riscatto è soggetto alla ritenuta a titolo d'imposta con un'aliquota tra il 15% e il 9%, determinata in base al periodo di partecipazione, nelle seguenti casistiche:

- riscatto parziale per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- riscatto totale per invalidità permanente (con riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) oppure a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- riscatto per morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Il riscatto è invece soggetto a ritenuta a titolo d'imposta con un'aliquota del 23% in caso di riscatto per cause diverse da quelle sopra descritte (perdita dei requisiti ovvero cessazione attività lavorativa).

Trasferimento

Il trasferimento della posizione individuale verso altro fondo pensione disciplinato dal d.lgs. n. 252/2005 è esente da ogni onere fiscale.

Riepilogo del regime fiscale delle prestazioni

Regime fiscale Prestazione	M1 Montanti maturati fino al 2001	M2 Montanti maturati dal 2001 al 2007	M3 Montanti maturati dal 2007 (regime attuale)
Prestazione pensionistica in rendita	Tassazione ordinaria sull'87,5% dell'imponibile	Tassazione ordinaria	Ritenuta a titolo d'imposta con aliquota tra 15% e 9% (26% rivalutazione rendita)
Prestazione pensionistica in capitale	Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta a titolo d'imposta con aliquota tra 15% e 9%
Prestazione pensionistica interamente in capitale con opzione riservata a "vecchio iscritto"	Tassazione separata		
RITA (Rendita Integrativa temporanea anticipata)	Ritenuta a titolo d'imposta con aliquota tra 15% e 9% (oppure a scelta dell'aderente tassazione ordinaria)		
Anticipazione per spese sanitarie	Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta a titolo d'imposta con aliquota tra 15% e 9%
Anticipazione per prima casa o per ulteriori esigenze	Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23%
Riscatto parziale per inoccupazione da 12 a 48 mesi, CIG e mobilità Riscatto totale per inoccupazione di oltre 48 mesi	Tassazione separata	Tassazione ordinaria se cessazione lavoro per volontà delle parti (es. dimissioni, licenziamento) Tassazione separata se cessazione lavoro non per volontà delle parti (es. mobilità)	Ritenuta a titolo d'imposta con aliquota tra 15% e 9%
Riscatto totale per invalidità permanente e per morte	Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta a titolo d'imposta con aliquota tra 15% e 9%
Riscatto totale per perdita dei requisiti di partecipazione (cessazione attività lavorativa)	Tassazione separata	Tassazione ordinaria se cessazione lavoro per volontà delle parti (es. dimissioni, licenziamento) Tassazione separata se cessazione lavoro non per volontà delle parti (es. mobilità)	Ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23%
Trasferimento	Esente da ogni onere fiscale		